



SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO

Determinazione Del Dirigente

Oggetto: applicazione art. 24 bis, comma 4, del vigente Regolamento approvato con Deliberazione del C.C. n. 72 del 22 maggio 2018 e successive revisioni. Determinazione dei tempi e modalità di presentazione delle istanze di concessione durante la vigenza delle disposizioni provvisorie di semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni a servizio dei pubblici esercizi per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto

Il Dirigente

richiamato il Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22 maggio 2018 e successive revisioni, d'ora in avanti "Regolamento";

richiamata altresì la Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27 maggio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 22 maggio 2018, come modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 152 del 2 ottobre 2018 e deliberazione del Commissario straordinario n. 12 del 9 maggio 2019. Introduzione disposizioni provvisorie a sostegno degli operatori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

richiamato, in particolare, l'art. 24 bis del regolamento, come integrato con la succitata deliberazione, che al comma 4, prevede che *"Le istanze di nuova concessione o di modifica sostanziale alla concessione esistente sono presentate, in deroga alle norme in materia di sportello unico, esclusivamente, pena l'irricevibilità, secondo la procedura semplificata risultante da apposita determinazione del dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e ispirata ai principi di economicità e celerità del procedimento, e con le ulteriori semplificazioni documentali di cui al precedente comma 1, lettera a) punto 2 e/o anche di natura procedimentale che si ritenesse funzionale introdurre, con detta determinazione, al fine di contemperare l'esigenza di celerità del procedimento con le imprescindibili necessità istruttorie"*;

richiamato altresì il D.L. 34 del 19 maggio 2020, noto come "Rilancio Italia", recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e in particolare, nell'ambito delle più specifiche azioni di sostegno alle imprese di pubblico esercizio:

- a) l'art. 181 che stabilisce, al comma 2, che *"omissis ... fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642"*;
- b) l'art. 264 che introduce ulteriori disposizioni urgenti per assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 18 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, potenziando la possibilità di ricorso all'istituto dell'autocertificazione dei requisiti soggettivi e oggettivi imposti dalle norme di settore, anche con un aumento delle responsabilità in capo al

dichiarante in relazione alle dichiarazioni risultate mendaci e contestuale ricorso alle verifiche a campione, anche ex post, da parte delle Amministrazioni procedenti;

ritenuto necessario, pertanto, per dare concreta attuazione alle disposizioni di legge e regolamentari introdotte a sostegno delle imprese di pubblico esercizio e al fine, così, di favorirne la ripresa a seguito dei pesanti restringimenti imposti nella fase 1 dalle misure di contenimento alla diffusione del virus covid-19 e nella fase 2 in termini di attuazione delle prescrizioni e misure anticontagio, introdurre un procedimento semplificato in deroga per l'ampliamento delle concessioni esistenti e per il rilascio di nuove concessioni, operante fino al 31 dicembre 2020;

ritenuto di dover evidenziare, prioritariamente, che la necessità di intervenire con misure a favore dell'impresa, laddove sia necessario farvi fronte anche mediante ricorso a un bene collettivo e peraltro limitato, quale è il suolo, non possa tuttavia prescindere dall'introduzione di una serie di misure atte a garantire per tutti gli operatori pari condizioni di accesso alla risorsa "suolo" e pari opportunità di soddisfazione delle istanze, anche attraverso sistemi di regolazione delle eventuali conflittualità, derivanti dalla legittima aspettativa di più operatori a vedersi concessa, in tutto o in parte, la medesima porzione di suolo;

valutato, pertanto, per quanto sopra, che la concessione debba risultare sempre da un provvedimento espresso, adottato all'esito di una procedura istruttoria ulteriormente semplificata, anche in deroga alle norme vigenti in materia di sportello unico, preservando quindi, al contempo, sia l'esigenza di ulteriore semplificazione invocata dal legislatore sia l'altrettanto necessaria esigenza di utilizzo trasparente e equo del suolo pubblico, il quale, in quanto bene collettivo, deve sempre essere gestito con principi ispirati il più possibile alla tutela dell'interesse generale;

richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

ritenuto, per quanto sopra, in aderenza alle disposizioni regolamentari introdotte in via provvisoria dall'art. 24 bis del vigente regolamento, di determinare il seguente procedimento semplificato:

1. Termini di presentazione delle istanze di concessione ai sensi dell'art. 24 bis del Regolamento

Le istanze di nuova concessione, di modifica sostanziale o di ampliamento delle esistenti, sono presentate, dai soli pubblici esercizi, **entro le ore 14 del giorno 8 giugno 2020 esclusivamente all'indirizzo pec produttive@comune.cagliari.legalmail.it** e verranno gestite attraverso la piattaforma telematica di gestione documentale del Comune.

Le istanze pervenute entro il suddetto termine, purché ricevibili, si intendono tutte pervenute contestualmente, al fine di gestire i casi di spazi liberi richiesti da più operatori, e tutte indistintamente presentate ai sensi dell'art. 24 bis del regolamento.

Non è considerata modifica sostanziale la sola modifica degli arredi a superficie concessa invariata. In tale caso, l'operatore può comunicare alla suddetta pec le variazioni da apportare alle attrezzature già autorizzate e l'assenso alla variazione risulterà da una comunicazione di presa d'atto, inviata alla pec dell'operatore.

2. Gestione istanze fuori termine

Le istanze pervenute successivamente a tale scadenza sono esaminate una volta conclusa l'istruttoria delle istanze pervenute entro il suddetto termine, solo se non vi sono altre istanze accoglibili già presentate per gli stessi spazi o solo se residuano spazi dopo l'accoglimento delle stesse.

3. Oggetto dell'istanza

Le istanze devono avere per oggetto la richiesta di aree libere e concedibili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4, ultimo paragrafo, per le aree già oggetto di concessione, **per il solo esercizio dell'attività di ristoro all'aperto**.

4. Modalità di richiesta delle concessioni: istanza e documentazione a corredo

Le istanze devono essere formulate utilizzando **esclusivamente** la modulistica predisposta dal Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, devono risultare debitamente compilate e devono essere corredate dalla **planimetria** sottoscritta da un tecnico abilitato, con dimensioni e ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell'area urbana limitrofa all'intervento, evidenziando l'esatta ubicazione e dimensione dell'area richiesta in concessione e degli allestimenti previsti; dalla planimetria dovrà risultare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) **e delle condizioni e limitazioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 13, 14 e 24 bis del Regolamento**. In caso di occupazione non antistante, la planimetria dovrà riportare altresì la distanza dall'attività produttiva; tale distanza è calcolata tenendo conto del raggio fra l'ingresso principale dell'attività produttiva e il limite più distante della porzione di suolo pubblico di cui si chiede l'occupazione.

Nel solo caso di istanze che includono una proposta di occupazione incidente anche solo in parte su una concessione già esistente, oltre all'istanza corredata da planimetria, deve pervenire anche l'accordo formale, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, pena l'irricevibilità dell'istanza.

Nel solo caso di istanze che includono una proposta di occupazione ricadente nello spazio frontale a ingressi di civili abitazioni, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di differenti attività produttive, deve pervenire anche l'assenso formale sottoscritto dai titolari coinvolti.

5. Casi di irricevibilità

Sono irricevibili:

- a) le istanze presentate con differenti modalità, intendendo per differente modalità anche l'utilizzo di un indirizzo pec di destinazione differente da quello indicato al precedente punto 1.;
- b) le istanze prive delle informazioni essenziali, ossia: in relazione alla sezione a) del modulo (dati dell'impresa e legale rappresentante) le informazioni relative a generalità e codice fiscale del legale rappresentante e ragione sociale, partita iva e pec della ditta; in relazione alla sezione b) del modulo (contenuto dell'istanza) tutte le informazioni; in relazione alla sezione c) del modulo (dichiarazioni sostitutive di atto notorio) tutte le informazioni; in relazione alla sezione d) del modulo (documentazione allegata) la sola documentazione espressamente indicata obbligatoria, con la precisazione che la copia del documento di identità del sottoscrittore è da intendersi obbligatoria qualora l'istanza non sia firmata digitalmente;
- c) le istanze prive della planimetria o corredate da una planimetria differente dagli standard riportati al punto 4;
- d) le istanze non corredate dall'accordo di cui al precedente punto 4 in caso di proposte di occupazione che interessano, in tutto o in parte, concessioni preesistenti;
- e) le istanze non corredate dall'assenso formale sottoscritto dai titolari coinvolti se l'occupazione ricade nello spazio frontale a ingressi di civili abitazioni, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di differenti attività produttive;
- f) le istanze che hanno per oggetto la concessione di aree risultanti non concedibili in forza di atti di pianificazione e regolamentari non derogati con provvedimento espresso.

L'irricevibilità risulterà da provvedimento espresso nella forma semplificata di una comunicazione, a firma del dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, contenente il riferimento alla ragioni di irricevibilità, la quale verrà trasmessa alla pec dell'operatore interessato. La ricevuta di consegna nella casella di destinazione della pec avrà valore di notifica.

6. Avvio del procedimento

All'atto della protocollazione della pec viene generata una ricevuta di protocollazione contenente gli estremi della registrazione dell'istanza al protocollo dell'Ente, la quale assume valore di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241 del 1990.

Per esigenze di celerità del procedimento di rilascio delle concessioni ai sensi dell'art. 24 bis del regolamento, con la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online dell'Ente, si considerano assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati; a tal fine, si rende noto che:

- a) l'Amministrazione competente è il Comune di Cagliari – Servizio suape, mercati, attività produttive

e turismo - Ufficio concessioni suolo pubblico; b) l'oggetto del procedimento è il rilascio della concessione di suolo pubblico in deroga alle ordinarie disposizioni di cui al Regolamento per la concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72/2018 del 22 maggio 2018, e successive revisioni, in applicazione dell'art. 24 bis del citato regolamento; c) il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo - Ufficio concessioni suolo pubblico; d) il termine ultimo per la conclusione del procedimento è determinato nel termine ordinario di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 241 del 1990; e) contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; f) gli atti relativi al procedimento sono depositati presso il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo.

7. Acquisizione pareri endoprocedimenti, rilascio del provvedimento e notifica

Ricevuta l'istanza, la stessa all'atto della protocollazione viene assegnata per competenza al Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, competente al rilascio del provvedimento finale, e ai Servizi competenti in materia di mobilità e viabilità.

L'assegnazione per competenza coinvolge direttamente gli uffici assegnatari della pratica, ognuno per gli aspetti di competenza, che, senza la necessità di specifica richiesta da parte del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, devono istruire la pratica e esprimere il parere di competenza entro il termine di 15 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La decorrenza infruttuosa dei termini ha valore di silenzio assenso.

Entro i 15 giorni successivi all'acquisizione dei pareri ovvero al formarsi del silenzio assenso, il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo adotta in forma espressa il provvedimento di concessione nella forma della determinazione dirigenziale.

La pubblicazione della determinazione di concessione all'albo pretorio online assume, a tutti gli effetti, valore di notifica all'interessato senza che si renda necessaria, a tal fine, nessuna ulteriore specifica comunicazione.

La concessione rilasciata ai sensi dell'art. 24 bis del Regolamento scade il 31 dicembre 2020 e non può essere oggetto di rinnovo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

8. Aree richieste da più operatori

Qualora una medesima area, nel termine di cui al precedente punto 1., sia richiesta da più soggetti aventi titolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento, come in parte disapplicato e in parte integrato dall'art. 24 bis del medesimo regolamento.

L'eventuale provvedimento già adottato è automaticamente sospeso e lo spazio interessato liberato qualora nei tre giorni successivi alla relativa comunicazione del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, le parti interessate non facciano pervenire allo stesso un accordo fra loro sottoscritto e compatibile con le norme di legge e regolamentari.

Se l'accordo tra gli operatori coinvolti non viene raggiunto il suolo conteso è concesso proporzionalmente ai richiedenti applicando tutti i seguenti criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:

- a) minor dimensione di suolo pubblico eventualmente già posseduta a qualunque titolo;
- b) minor dimensione del suolo richiesta;
- c) minor distanza degli esercizi rispetto alla concessione richiesta; la distanza è calcolata tenendo conto del raggio fra l'ingresso principale dell'attività produttiva e il limite più distante della porzione di suolo pubblico di cui si chiede l'occupazione;
- d) maggior superficie interna di somministrazione dell'esercizio;
- e) maggiore anzianità nella titolarità di autorizzazione dell'esercizio; in caso di subentro, si considera il titolo originario.

Ai soli fini della presente determinazione, sono predeterminati i valori assegnati a ciascuno dei suddetti criteri e la relativa modalità di attribuzione del punteggio:

Valori attribuiti ai criteri di cui all'art. 15, comma 2, del Regolamento come integrato dall'art. 24 bis del Regolamento	
a) Minor dimensione di suolo pubblico eventualmente già posseduta a qualunque titolo	40 punti
b) Minor dimensione del suolo richiesto	30 punti
c) Minore distanza della concessione dall'esercizio richiedente	20 punti
d) Maggiore superficie interna di somministrazione	10 punti
e) Maggiore anzianità di servizio (riferimento titolo originario)	5 punti
Modalità di attribuzione del punteggio	
a) dimensione di suolo pubblico eventualmente già posseduta a qualunque titolo	I 40 punti saranno attribuiti all'operatore che non è già titolare di una concessione di suolo o che ha in concessione il numero minore di metri quadri di suolo
b) Suolo richiesto	I 30 punti saranno attribuiti all'operatore che richiede la dimensione minore di suolo
c) Distanza della concessione dall'esercizio richiedente	I 20 punti saranno attribuiti all'operatore che dista meno dall'area richiesta, utilizzando a tal fine i criteri di misurazione prescritti dall'art. 14, c. 1, del Regolamento in relazione alla concessione di spazi non antistanti
d) Superficie interna di somministrazione	I 10 punti saranno attribuiti all'operatore che dispone della maggiore superficie interna di somministrazione come risultante dal titolo abilitativo vigente
e) Anzianità nella titolarità di autorizzazione dell'esercizio (in caso di subentro, si considera il titolo originario relativo al medesimo esercizio)	I 5 punti saranno attribuiti all'operatore che ha la maggiore anzianità desunta dal titolo originario relativo al medesimo esercizio
<p>Il suolo verrà pertanto ripartito proporzionalmente, applicando la seguente formula:</p> $SC = \frac{S_{Max} \times P}{\Sigma P}$ <p>dove SC (suolo concedibile alla proposta in esame) risulterà da Smax (suolo complessivamente concedibile) moltiplicato per P (punteggio conseguito dalla proposta in esame) diviso ΣP (somma dei punteggi ottenuti da tutte le proposte)</p> <p>Qualora il valore risultante dall'applicazione della suddetta formula, sommato all'eventuale area antistante sottratta alla ripartizione proporzionale, evidenzia la possibilità per un operatore di ottenere un'area in concessione maggiore di quella richiesta (e astrattamente concedibile), tale valore verrà riportato alla superficie richiesta e l'area non assegnata potrà essere attribuita in proporzione agli altri operatori, purché sussistano tutte le condizioni di concedibilità prescritte dal regolamento.</p>	

dato inoltre atto che:

- le pratiche introdotte tramite suape, secondo la procedura ordinaria di cui all'art. 3 del Regolamento, prima dell'adozione del presente provvedimento, proseguono secondo l'iter già avviato e vengono trattate secondo le disposizioni ordinarie del vigente Regolamento, fatta salva la facoltà del richiedente di richiederne l'archiviazione e, successivamente, inoltrare istanza secondo il presente procedimento;
- le istanze di ampliamento rispetto a concessioni già esistenti, se accolte, comporteranno la sospensione degli effetti della concessione in essere;
- le concessione rilasciate ai sensi dell'art. 24 bis del Regolamento devono garantire la persistenza dei requisiti igienico sanitari stabiliti in relazione al numero totale dei coperti disponibili sia all'interno che all'esterno del locale, i quali, complessivamente, non devono essere superiori a quelli relativi al titolo abilitativo, nel caso di nuova concessione, e alla somma di quelli relativi al titolo abilitativo e di quelli relativi alla concessione originaria nel caso di ampliamento;

- in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 24 bis del Regolamento, gli operatori che richiedono la modifica di una concessione già in essere ricorrendo, in via temporanea, alle disposizioni derogatorie di cui al citato articolo, possono accedere all'istituto del rinnovo della concessione ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del regolamento con esclusivo riferimento alla proposta di occupazione assentita precedentemente alla deroga;
- per l'anno 2021 sia le istanze di rinnovo che le nuove istanze sono conformi alle disposizioni ordinarie del Regolamento e non tengono conto delle eventuali modifiche introdotte in forza della procedura semplificata di cui alla presente determinazione;
- le nuove concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 24 bis del Regolamento decadono automaticamente il 31 dicembre 2020 e non sono soggette a rinnovo.

ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

determina

- 1) di disporre, in aderenza alle disposizioni regolamentari introdotte in via provvisoria dall'art. 24 bis del Regolamento per la concessione del suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22 maggio 2018 e successive revisioni, che il rilascio delle concessioni di suolo pubblico segua il seguente procedimento semplificato:

1. Termini di presentazione delle istanze di concessione ai sensi dell'art. 24 bis del Regolamento

Le istanze di nuova concessione, di modifica sostanziale o di ampliamento delle esistenti, sono presentate, dai soli pubblici esercizi, **entro le ore 14 del giorno 8 giugno 2020 esclusivamente all'indirizzo pec produttive@comune.cagliari.legalmail.it** e verranno gestite attraverso la piattaforma telematica di gestione documentale del Comune.

Le istanze pervenute entro il suddetto termine, purché ricevibili, si intendono tutte pervenute contestualmente, al fine di gestire i casi di spazi liberi richiesti da più operatori, e tutte indistintamente presentate ai sensi dell'art. 24 bis del Regolamento.

Non è considerata modifica sostanziale la sola modifica degli arredi a superficie concessa invariata. In tale caso, l'operatore può comunicare alla suddetta pec le variazioni da apportare alle attrezzature già autorizzate e l'assenso alla variazione risulterà da una comunicazione di presa d'atto, inviata alla pec dell'operatore.

2. Gestione istanze fuori termine

Le istanze pervenute successivamente a tale scadenza sono esaminate una volta conclusa l'istruttoria delle istanze pervenute entro il suddetto termine, solo se non vi sono altre istanze accoglibili già presentate per gli stessi spazi o solo se residuano spazi dopo l'accoglimento delle stesse.

3. Oggetto dell'istanza

Le istanze devono avere per oggetto la richiesta di aree libere e concedibili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4, ultimo paragrafo, per le aree già oggetto di concessione, **per il solo esercizio dell'attività di ristoro all'aperto**.

4. Modalità di richiesta delle concessioni: istanza e documentazione a corredo

Le istanze devono essere formulate utilizzando **esclusivamente** la modulistica predisposta dal Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, devono risultare debitamente compilate e devono essere corredate dalla **planimetria** sottoscritta da un tecnico abilitato, con dimensioni e ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell'area urbana limitrofa all'intervento, evidenziando l'esatta ubicazione e dimensione dell'area richiesta in concessione e degli allestimenti previsti; dalla planimetria dovrà risultare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) **e delle condizioni e limitazioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 13, 14 e 24 bis del regolamento**. In caso di occupazione non antistante, la planimetria dovrà riportare altresì la distanza dall'attività produttiva; tale distanza è calcolata tenendo conto

del raggio fra l'ingresso principale dell'attività produttiva e il limite più distante della porzione di suolo pubblico di cui si chiede l'occupazione.

Nel solo caso di istanze che includono una proposta di occupazione incidente anche solo in parte su una concessione già esistente, oltre all'istanza corredata da planimetria, deve pervenire anche l'accordo formale, sottoscritto da tutte le parti coinvolte, pena l'irricevibilità dell'istanza.

Nel solo caso di istanze che includono una proposta di occupazione ricadente nello spazio frontale a ingressi di civili abitazioni, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di differenti attività produttive, deve pervenire anche l'assenso formale sottoscritto dai titolari coinvolti.

5. Casi di irricevibilità

Sono irricevibili:

- a) le istanze presentate con differenti modalità, intendendo per differente modalità anche l'utilizzo di un indirizzo pec di destinazione differente da quello indicato al precedente punto 1.;
- b) le istanze prive delle informazioni essenziali, ossia: in relazione alla sezione a) del modulo (dati dell'impresa e legale rappresentante) le informazioni relative a generalità e codice fiscale del legale rappresentante e ragione sociale, partita iva e pec della ditta; in relazione alla sezione b) del modulo (contenuto dell'istanza) tutte le informazioni; in relazione alla sezione c) del modulo (dichiarazioni sostitutive di atto notorio) tutte le informazioni; in relazione alla sezione d) del modulo (documentazione allegata) la sola documentazione espressamente indicata obbligatoria, con la precisazione che la copia del documento di identità del sottoscrittore è da intendersi obbligatoria qualora l'istanza non sia firmata digitalmente;
- c) le istanze prive della planimetria o corredate da una planimetria differente dagli standard riportati al punto 4;
- d) le istanze non corredate dall'accordo di cui al precedente punto 4 in caso di proposte di occupazione che interessano, in tutto o in parte, concessioni preesistenti;
- e) le istanze non corredate dall'assenso formale sottoscritto dai titolari coinvolti se l'occupazione ricade nello spazio frontale a ingressi di civili abitazioni, vetrine (allestite e non), insegne o ingressi di differenti attività produttive;
- f) le istanze che hanno per oggetto la concessione di aree risultanti non concedibili in forza di atti di pianificazione e regolamentari non derogati con provvedimento espresso.

L'irricevibilità risulterà da provvedimento espresso nella forma semplificata di una comunicazione, a firma del dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, contenente il riferimento alla ragioni di irricevibilità, la quale verrà trasmessa alla pec dell'operatore interessato. La ricevuta di consegna nella casella di destinazione della pec avrà valore di notifica.

6. Avvio del procedimento

All'atto della protocollazione della pec viene generata una ricevuta di protocollazione contenente gli estremi della registrazione dell'istanza al protocollo dell'Ente, la quale assume valore di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241 del 1990.

Per esigenze di celerità del procedimento di rilascio delle concessioni ai sensi dell'art. 24 bis del regolamento, con la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online dell'Ente, si considerano assolti gli obblighi di informativa di cui all'art. 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati; a tal fine, si rende noto che: a) l'Amministrazione competente è il Comune di Cagliari – Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio concessioni suolo pubblico; b) l'oggetto del procedimento è il rilascio della concessione di suolo pubblico in deroga alle ordinarie disposizioni di cui al Regolamento per la concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di ristoro all'aperto, a servizio di attività commerciali e artigianali e per attività occasionali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72/2018 del 22 maggio 2018, e successive revisioni, in applicazione dell'art. 24 bis del citato regolamento; c) il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio concessioni suolo

pubblico; d) il termine ultimo per la conclusione del procedimento è determinato nel termine ordinario di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 241 del 1990; e) contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104; f) gli atti relativi al procedimento sono depositati presso il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo.

7. Acquisizione pareri endoprocedimenti, rilascio del provvedimento e notifica

Ricevuta l'istanza, la stessa all'atto della protocollazione viene assegnata per competenza al Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, competente al rilascio del provvedimento finale, e ai Servizi competenti in materia di mobilità e viabilità.

L'assegnazione per competenza coinvolge direttamente gli uffici assegnatari della pratica, ognuno per gli aspetti di competenza, che, senza la necessità di specifica richiesta da parte del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, devono istruire la pratica e esprimere il parere di competenza entro il termine di 15 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza. La decorrenza infruttuosa dei termini ha valore di silenzio assenso.

Entro i 15 giorni successivi all'acquisizione dei pareri ovvero al formarsi del silenzio assenso, il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo adotta in forma espressa il provvedimento di concessione nella forma della determinazione dirigenziale.

La pubblicazione della determinazione di concessione all'albo pretorio online assume, a tutti gli effetti, valore di notifica all'interessato senza che si renda necessaria, a tal fine, nessuna ulteriore specifica comunicazione.

La concessione rilasciata ai sensi dell'art. 24 bis del Regolamento scade il 31 dicembre 2020 e non può essere oggetto di rinnovo ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

8. Aree richieste da più operatori

Qualora una medesima area, nel termine di cui al precedente punto 1., sia richiesta da più soggetti aventi titolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento, come in parte disapplicato e in parte integrato dall'art. 24 bis del medesimo regolamento.

L'eventuale provvedimento già adottato è automaticamente sospeso e lo spazio interessato liberato qualora nei tre giorni successivi alla relativa comunicazione del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, le parti interessate non facciano pervenire allo stesso un accordo fra loro sottoscritto e compatibile con le norme di legge e regolamentari.

Se l'accordo tra gli operatori coinvolti non viene raggiunto il suolo conteso è concesso proporzionalmente ai richiedenti applicando tutti i seguenti criteri di valutazione, elencati in ordine di priorità:

- a) minor dimensione di suolo pubblico eventualmente già posseduta a qualunque titolo
- b) minor dimensione del suolo richiesta;
- c) minor distanza degli esercizi rispetto alla concessione richiesta; la distanza è calcolata tenendo conto del raggio fra l'ingresso principale dell'attività produttiva e il limite più distante della porzione di suolo pubblico di cui si chiede l'occupazione;
- d) maggior superficie interna di somministrazione dell'esercizio;
- e) maggiore anzianità nella titolarità di autorizzazione dell'esercizio; in caso di subentro, si considera il titolo originario.

Ai soli fini della presente determinazione, sono predeterminati i valori assegnati a ciascuno dei suddetti criteri e la relativa modalità di attribuzione del punteggio:

Valori attribuiti ai criteri di cui all'art. 15, comma 2, del Regolamento come integrato dall'art. 24 bis del Regolamento	
a) Minor dimensione di suolo pubblico eventualmente già posseduta a qualunque titolo	40 punti
b) Minor dimensione del suolo richiesto	30 punti
c) Minore distanza della concessione dall'esercizio richiedente	20 punti
d) Maggiore superficie interna di somministrazione	10 punti

e) Maggiore anzianità di servizio (riferimento titolo originario)	5 punti
Modalità di attribuzione del punteggio	
a) dimensione di suolo pubblico eventualmente già posseduta a qualunque titolo	I 40 punti saranno attribuiti all'operatore che non è già titolare di una concessione di suolo o che ha in concessione il numero minore di metri quadri di suolo
b) Suolo richiesto	I 30 punti saranno attribuiti all'operatore che richiede la dimensione minore di suolo
c) Distanza della concessione dall'esercizio richiedente	I 20 punti saranno attribuiti all'operatore che dista meno dall'area richiesta, utilizzando a tal fine i criteri di misurazione prescritti dall'art. 14, c. 1, del Regolamento in relazione alla concessione di spazi non antistanti
d) Superficie interna di somministrazione	I 10 punti saranno attribuiti all'operatore che dispone della maggiore superficie interna di somministrazione come risultante dal titolo abilitativo vigente
e) Anzianità nella titolarità di autorizzazione dell'esercizio (in caso di subentro, si considera il titolo originario relativo al medesimo esercizio)	I 5 punti saranno attribuiti all'operatore che ha la maggiore anzianità desunta dal titolo originario relativo al medesimo esercizio
<p>Il suolo verrà pertanto ripartito proporzionalmente, applicando la seguente formula:</p> $SC = \frac{S_{Max} \times P}{\Sigma P}$ <p>dove SC (suolo concedibile alla proposta in esame) risulterà da Smax (suolo complessivamente concedibile) moltiplicato per P (punteggio conseguito dalla proposta in esame) diviso ΣP (somma dei punteggi ottenuti da tutte le proposte)</p> <p>Qualora il valore risultante dall'applicazione della suddetta formula, sommato all'eventuale area antistante sottratta alla ripartizione proporzionale, evidenzia la possibilità per un operatore di ottenere un'area in concessione maggiore di quella richiesta (e astrattamente concedibile), tale valore verrà riportato alla superficie richiesta e l'area non assegnata potrà essere attribuita in proporzione agli altri operatori, purché sussistano tutte le condizioni di concedibilità prescritte dal regolamento.</p>	

2) di dare atto che:

- a) le pratiche introdotte tramite suape, secondo la procedura ordinaria di cui all'art. 3 del Regolamento, prima dell'adozione del presente provvedimento, proseguono secondo l'iter già avviato e vengono trattate secondo le disposizioni ordinarie del vigente Regolamento, fatta salva la facoltà del richiedente di richiederne l'archiviazione e, successivamente, inoltrare istanza secondo il presente procedimento;
- b) le istanze di ampliamento rispetto a concessioni già esistenti, se accolte, comporteranno la sospensione degli effetti della concessione in essere;
- c) le concessione rilasciate ai sensi dell'art. 24 bis del Regolamento devono garantire la persistenza dei requisiti igienico sanitari stabiliti in relazione al numero totale dei coperti disponibili sia all'interno che all'esterno del locale, i quali, complessivamente, non devono essere superiori a quelli relativi al titolo abilitativo, nel caso di nuova concessione, e alla somma di quelli relativi al titolo abilitativo e di quelli relativi alla concessione originaria nel caso di ampliamento;
- d) in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 24 bis del Regolamento, gli operatori che richiedono la modifica di una concessione già in essere ricorrendo, in via temporanea, alle disposizioni derogatorie di cui al citato articolo, possono accedere all'istituto del rinnovo della

concessione ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del regolamento con esclusivo riferimento alla proposta di occupazione assentita precedentemente alla deroga;

e) per l'anno 2021 sia le istanze di rinnovo che le nuove istanze sono conformi alle disposizioni ordinarie del Regolamento e non tengono conto delle eventuali modifiche introdotte in forza della procedura semplificata di cui alla presente determinazione;

f) le nuove concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 24 bis del Regolamento decadono automaticamente il 31 dicembre 2020 e non sono soggette a rinnovo.

3) di dare atto, altresì, che il presente atto:

a) non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione d'entrata;

b) viene pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente ai fini della generale conoscenza.

attesta

la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.

Operatore: Maria Giovanna Curreli

Estensore: Maria Giovanna Curreli

SERVIZIO SUAPE, MERCATI, ATTIVITA'
PRODUTTIVE E TURISMO

Il Dirigente
(Gian Battista Marotto)